



Atto costitutivo dell'Associazione - Ente del Terzo Settore

A Taranto in viale Virgilio n. 20 il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 19,30 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro

- Poggi Patrick nato a Taranto il 03.04.1979 cittadinanza Italiana residente a Taranto in via Atenisio n. 3/b C.F. PGG PRC 79D03 L049W;
- Cerino Fabio, nato a Taranto l' 08.03.1968 cittadinanza Italiana residente a Taranto in via E. D'Amore n. 41 C.F. CRN FBA 68C08 L049B ;
- Friolo Giuseppe nato a Taranto il 06.03.1976 cittadinanza Italiana residente a Taranto in via Lago di Piediluco n. 4 C.F. FRL GPP 76C06 L049I ;
- Bagliardini Giorgia nata a Verona il 18.12.1982 cittadinanza Italiana residente a Taranto alla Via Attica n. 19 C.F. BGL GRG 82T58 L718V;
- Spadafino Giuseppe nato a Taranto l'01.03.1960 cittadinanza Italiana residente a Taranto alla Via San Domenico 31 Lama C.F. SPD GPP 60C01 L049L;
- Villani Luigi nato a Taranto il 10.11.1957 cittadinanza Italiana residente a Taranto alla Via Lago di Trasimeno n. 7 C.F. VLL LGU 57S10 L049M;
- Cazzolla Daniele nato a Taranto il 30.09.1977 cittadinanza Italiana residente a Taranto alla Via Michele Spadaro n. 52 C.F. CZZ DNL 77P30 L049Z.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Poggi Patrick e quale Segretario il Sig. Cerino Fabio. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che:

- l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro;
- essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, e in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le attività riportate all'artt. 2 e 3 dello statuto sociale;
- l'adesione all'associazione è libera. Lo statuto regola le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere eletti;
- gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- l'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.
- la durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.

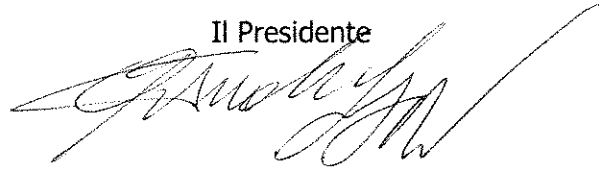
I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "EUROTA ETS" con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n. 20 e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi tre anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente: Poggi Patrick

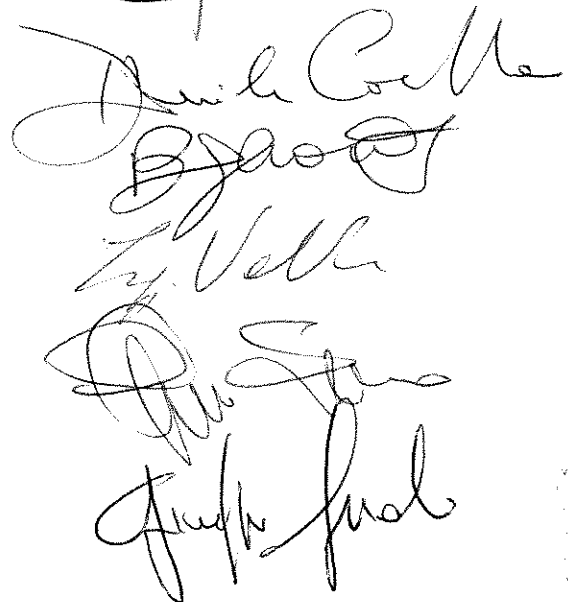
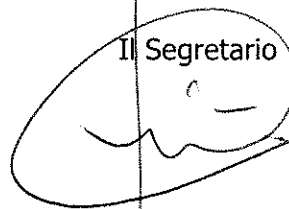
Consiglieri : Cerino Fabio, Friolo Giuseppe, Bagliardini Giorgia, Spadafino Giuseppe, Villani Luigi, Cazzolla Daniele.

Alle ore 20,30 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

Il Presidente



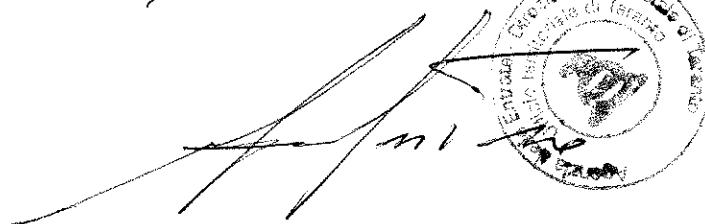
Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 24.02.20 serie 3 al N° 229

Imposte liquidate per € per n° anni.



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE EUROTA - ETS

ART. 1 - Denominazione - Sede

1. È costituita un'Associazione denominata: "Associazione EUROTA- ETS".
2. L'Associazione ha sede in Taranto al Viale Virgilio n. 20; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Taranto ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.
3. EUROTA ETS è un'associazione senza fini di lucro che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo..
4. EUROTA ETS è costituita in forma di associazione del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2 Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - jk) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART. 3 - Attività

1. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) sviluppare la diffusione della cultura e sostenere i relativi progetti nell'ambito della cosiddetta economia circolare, intesa come sistema economico in grado di rigenerarsi da solo, garantendo la sua ecosostenibilità;
- b) sviluppare la diffusione della cultura e sostenere progetti nell'ambito della economia blu e della green economy, intesi come modelli di economia a livello globale dedicati alla creazione di un ecosistema sostenibile grazie alla trasformazione di sostanze precedentemente sprecate in merce redditizia;
- c) promozione e orientamento di iniziative finalizzate a dare risalto alle fonti di energia rinnovabili, con particolare riguardo all'idrogeno, al monitoraggio ambientale, alla qualità dell'aria, ai progetti di bonifica delle aree e del sottosuolo.
- d) promozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia delle coste e delle aree demaniali, delle infrastrutture, dei porti e della nautica;
- e) ricerca e documentazione, finalizzati a valorizzare il Mediterraneo.

3. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

4. L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

5. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.

6. Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

7. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

ART. 4 - Soci

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio Direttivo comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

2. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

4. In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

5. Tutti i soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;

c) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

f) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

e) per indegnità.

2. Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

3. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

ART. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
6. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.
8. Competenze dell'Assemblea sono:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
 - c. delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
 - d. approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
 - e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - g. approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
 - h. delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
 - i. delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con un numero di Soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto.
2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

ART. 10- Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal un minimo di 3 (tre) consiglieri a un massimo di 9 (nove) consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.
4. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali; b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea; c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea; d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione; e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci; f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 11 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
2. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.
4. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

ART. 12 – Organo di Controllo

1. Nei casi previsti della legge, è nominato un Organo di Controllo, che potrà essere monocratico o composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.
4. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

ART. 13 - Risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - o quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
 - o sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
 - o eredità, donazioni e legati;

- altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- 2. L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.
- 3. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.
- 4. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.
- 5. È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e visti dall'Organo di Controllo se nominato, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.
3. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

ART. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore